

Salvaguardia dell'ambiente costiero dal fenomeno dell'erosione

T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I 21 giugno 2021, n. 1491 - Riccio, pres.; Iera, est. - Legambiente Onlus ed a. (avv. D'Angiolillo) c. Regione Campania (avv. Consoli) ed a.

Bellezze naturali - Salvaguardia dell'ambiente costiero dal fenomeno dell'erosione - Parere favorevole con prescrizioni di VIA, integrata con la valutazione d'incidenza, sul progetto di intervento di difesa e ripascimento di un litorale.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La Provincia di Salerno con istanza del 4 giugno 2013 sottoponeva, ai sensi degli artt. 23 e 10, comma 3, del d.gs. n. 152/2006, alla procedura di valutazione impatto ambientale, integrata con la valutazione di incidenza, c.d. VIA-VI, il progetto definitivo denominato “interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno nei comuni di Pontecagnano, Battipaglia, Eboli, Capaccio, Agropoli”, facente parte dell’iniziativa regionale “Grandi Progetti”, finalizzato a salvaguardare l’ambiente costiero dal fenomeno dell’erosione per circa 37 km di costa. L’intervento da realizzare era finanziato con risorse dell’Unione Europea (fondo FERS 2007/2013).

Nel corso del procedimento amministrativo, l’amministrazione provinciale raccoglieva, ai sensi dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, i pareri ambientali sfavorevoli provenienti dall’Ente Riserve e dall’Autorità di Bacino regionale Campania Sud. Quest’ultimo in seguito dava parere favorevole con prescrizioni alla luce dei chiarimenti intervenuti medio tempore da parte della Provincia di Salerno (delibera n. 36 del 3.3.2014).

Anche l’odierna parte ricorrente presentava, ai sensi dell’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, le proprie osservazioni negative rispetto all’intervento.

In data 12 marzo 2014 la Commissione VIA/VI si esprimeva favorevolmente sul progetto, sia sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale che della valutazione di incidenza (in quanto le fasce litoranee del fiume Sele rientravano nel sito di importanza comunitaria – SIC IT8050010), salvo indicare alcune prescrizioni. Più in particolare, il parere prevedeva che la realizzazione dell’opera dovrà avvenire “per stralci funzionali preminentemente provvedendo alla realizzazione delle barriere soffolte, tra la foce del Fiume Piacentino e il litorale Magazzeno”. Mentre con riferimento all’area che ricade nel SIC stabiliva la “delocalizzazione” dell’intervento “individuando nuovi cantieri in aree a minore valenza ambientale o provvedendo alla realizzazione delle opere anche via mare. Si rammentava che qualunque scelta verrà effettuata in fase esecutiva, configurandosi come variante sostanziale al progetto esaminato, dovrà essere sottoposta a nuovo pronunciamento dell’autorità competente in materia di VIA e di VI”.

La Regione Campania emanava quindi il decreto dirigenziale n. 532 del 7 aprile 2014 con cui esprimeva parere favorevole con prescrizioni di VIA/VI per il progetto proposto dalla Provincia di Salerno, “su conforme giudizio espresso dalla Commissione VIA, VAS, VI, nella seduta del 12/03/2014”.

2. Parte ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. 532 del 7 aprile 2014 formulando una serie di censure per violazione della disciplina prevista dal d.lgs. n. 152/2006 sul rilascio della VIA/VI.

Con il primo motivo, evidenzia il difetto di motivazione del decreto dirigenziale ed in particolare la totale omissione di motivazione volta a giustificare per bene due volte il diverso avviso manifestato rispetto all’esito delle risultanze istruttorie compiute dal Gruppo Tecnico costituito in seno alla stessa Commissione.

Con il secondo motivo, denuncia che il decreto dirigenziale detterebbe prescrizioni che non consistono affatto in indicazioni per la redazione esecutiva, “ma in rilievi che avrebbero dovuto supportare l’espressione di un parere negativo, conformemente, per giunta, agli esiti dell’istruttoria compiuta” ed inoltre prevedrebbe l’esecuzione dei lavori per stralci funzionali e la delocalizzazione di alcune aree di cantiere non in linea con la disciplina di settore.

Con il terzo motivo, lamenta l’illegittima indicazione della realizzazione dei “progetti sottoposti a VIA” su di un arco temporale di 30 anni in violazione del diverso termine di 5 anni previsto dall’art. 26, comma 6, d.lgs. n. 152/2006. Inoltre deduce la mancata sottoposizione a valutazione ambientale strategia (VAS) dell’intervento in violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006.

Con il quarto motivo, fa valere che la VIA avrebbe dovuta essere acquisita nell’ambito della conferenza di servizi relativa all’approvazione del progetto definitivo, mentre nel caso di specie sarebbe stata acquisita al di fuori di esso in violazione dell’art. 14-ter, comma 4, legge n. 241/1990.

Con il quinto motivo denuncia la violazione delle disposizioni sulla pubblicità e del contraddittorio procedimentale in relazione all’iter della procedura di VIA dal momento che il dialogo procedimentale con i soggetti interessati si sarebbe avuto soltanto in relazione al progetto di cui all’istanza della Provincia del 4.6.2013 sebbene lo stesso fosse stato in seguito sostanzialmente modificato.



Con il sesto motivo, censura la condotta della Provincia di Salerno che, quale Autorità proponente, avrebbe richiesto un nuovo parere alla sola Autorità di Bacino al fine di superare il precedente parere negativo, mentre tale iniziativa sarebbe dovuta partire dall'Autorità competente e avrebbe dovuto avere come destinataria anche parte ricorrente.

Con il settimo motivo, evidenzia come il decreto regionale impugnato prenda in considerazione il parere reso dall'Autorità di Bacino con determina n. 36/2014 richiesto in modo irrituale ed adottato in conflitto di interesse con i voti favorevoli del rappresentante della Provincia di Salerno che aveva proposta l'iniziativa.

Con l'ottavo motivo, infine, deduce la perplessità dell'azione del dirigente regionale che, nonostante le riserve espresse in ordine ai costi occorrenti per realizzare gli interventi di manutenzione su scala triennale, avrebbe indicato la Regione quale "futuro gestore delle opere e finanziatore degli interventi adattativi previsti dalla Provincia" in presenza un quadro economico "carente di ogni riferimento proprio alle risorse necessarie per finanziare" la fase adattiva del progetto.

In seguito la Provincia di Salerno avviava la conferenza di servizi ex art. 14-bis della legge n. 241/1990 per l'approvazione del progetto definitivo relativo all'intervento in questione. Il procedimento si concludeva favorevolmente con l'adozione della determinazione dirigenziale della Provincia n. 95 del 9.6.2014.

3. Il ricorrente ha quindi impugnato con motivi aggiunti, per illegittimità derivata e propria, la determinazione dirigenziale n. 95 del 9.6.2014.

Con il primo motivo, denuncia la violazione del procedimento di approvazione del progetto definitivo, a seguito della VIA, per omessa acquisizione della valutazione ambientale strategica (VAS) prescritta dall'art. 6 del d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 2 del Regolamento regionale di attuazione della VAS approvato con D.G.R. n. 1791/2009 e con D.P.G.R. n. 17/2009.

Con il secondo motivo, lamenta che la conferenza di servizi si è conclusa favorevolmente non tenendo conto che il parere sulla VIA/VI, reso dalla Regione Campania, era "costellato da una serie di prescrizioni alle quali le competenti Autorità hanno subordinato il rilascio dell'assenso richiesto sul programma in parola. Basti rilevare, in proposito, che su 13 pareri acquisiti, ben 6 sono stati rimessi sub condizione".

Con il terzo motivo, contesta l'omessa espressione dei pareri di conformità allo strumento urbanistico da parte dei rappresentanti dei Comuni di Eboli e di Capaccio, nel cui ambito territoriale è prevista gran parte delle opere riportate in progetto, ai sensi della disciplina vigente recata dal D.P.R. n. 327/200 e l'incompetenza dei rappresentati dei Comuni di Eboli e di Capaccio privi di idonea delega a partecipare nella conferenza.

Con il quarto motivo, lamenta il conflitto di interessi per incompatibilità del rappresentante del Comune di Capaccio i quale sarebbe stato il progettista, inter alios, dell'intervento che ha partecipato nella conferenza con diritto.

Con il quinto motivo, deduce l'illegittimità delle conclusioni della conferenza dei servizi a causa dalla declaratoria di "inammissibilità" del parere espresso dall'Ente Riserve, ai sensi dell'art. 14-quater della legge n. 241/1990.

Con il sesto motivo, evidenzia come la Provincia di Salerno non avrebbe tenuto in debito conto il dissenso espresso dall'Ente Riserve e, conseguentemente, avrebbe dato erroneamente per acquisito il proprio parere ex art. 14-ter della legge n. 241/1990, anziché deferire la questione al Consiglio dei Ministri.

4. Nel costituirsi in giudizio sia la Regione Campania che la Provincia di Salerno hanno replicato nel merito alle censure sollevate. La Provincia ha altresì sollevato in rito eccezioni di inammissibilità e di tardività dei motivi aggiunti.

5. All'udienza del 15 giugno 2021, la causa, dopo la discussione di rito, è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso proposto nei confronti del decreto regionale di VIA/VIA del 7 aprile 2014 va respinto.

La definizione normativa del procedimento di valutazione ambientale si trova nell'art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, razione temporis vigente, secondo la VIA è "il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b)".

Il fondamento giuridico del potere di valutazione dell'impatto ambientale di un'opera pubblica è contenuto negli art. 23, 25 e 26, d.lgs. n. 50/2016.

L'art. 26, comma 5, prevede che "la valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale". L'art. 25 stabilisce che "le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità competente". Il successivo art. 26 precisa che "l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale".

La normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene quindi a procedure che accertano in concreto e preventivamente la "sostenibilità ambientale" del progetto da realizzare (cfr., Corte posizionale n. 227/2011).

La decisione amministrativa sulla valutazione dell'impatto ambientale è dunque frutto di discrezionalità tecnica in relazione alla quale il sindacato del giudice amministrativo è ammissibile laddove la valutazione si ponga al di fuori dell'opinabilità o della maggiore attendibilità in base alla natura del parametro di riferimento.

Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Nel caso di specie, il decreto regionale appare adeguatamente motivato in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che sostengono la valutazione positiva di impatto ambientale dell'opera da realizzare. Né si ravviva alcuna incongruenza rispetto alle risultanze istruttorie compiute dal Gruppo tecnico costituito all'interno della Commissione



preposta alla VIA/VI. Al contrario durante la seduta del 28.11.2013 il Gruppo tecnico della Commissione ha richiesto alcuni chiarimenti alla Provincia di Salerno in ordine alla concreta realizzabilità dell'iniziativa. Il Gruppo di lavoro dopo aver esaminato la documentazione richiesta, nella seduta del 12.3.2014 ha messo parere favorevole con alcune prescrizioni dettagliatamente indicate ritenute idonea a superare i profili di criticità per realizzazione del progetto. La Commissione regionale, dato atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Gruppo di lavoro, ha a sua volta espresso parere recependo le prescrizioni indicate.

La motivazione del provvedimento non presenta alcuna illogicità. Al contrario evidenzia in modo chiaro il percorso logico-giudico seguito dall'amministrazione per pervenire alla valutazione favorevole della VIA/VI.

Il secondo motivo è formulato in modo generico e, comunque, è infondato.

L'art. 28 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che "il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti".

Il legislatore ha dunque stabilito che la VIA deve contenere "ogni opportuna indicazione" di cui si dovrà tenere in sede di redazione della progettazione delle opere e di controllo degli impatti che le opere così realizzate hanno sull'ambiente.

Le prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale impugnato non appaiono porsi in violazione della disposizione denunciata, né costituiscono, come afferma parte ricorrente, "variante essenziale" al progetto definitivo.

Si tratta invece di prescrizioni volte a individuare e circoscrivere la realizzazione dell'intervento che, si afferma, dovrà avvenire per "stralci funzionali" al fine di monitorare la proficua realizzazione dell'intervento. Si tratta di una scelta tecnica priva di irragionevolezza, ma in linea con i principi di precauzione e di proporzionalità dell'azione amministrativa che caratterizzano gli interventi in materia ambientale.

Analogamente è a dire per: a) la contestazione relativa al ripascimento del litorale mediante le sabbie provenienti dal giacimento ARS4; b) la delocalizzazione delle aree di cantiere di cui ai codici C1 e S1. In proposito parte ricorrente propone soluzioni alternative a quelle avanzate dalla Commissione senza tuttavia che la scelta da quest'ultima indicata sia affetta da irragionevolezza. La censura mira quindi ad ottenere un inammissibile sindacato sostitutivo del giudice amministrativo alle valutazioni discrezionali compiute dall'amministrazione.

Il terzo motivo è inammissibile.

L'art. 26, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che "i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata".

La disposizione prevede che l'opera deve essere realizzata entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Nel caso di specie, la VIA è stata approvata ad aprile 2014 e successivamente è stata pubblicata sul Bollettino regionale. La censura è quindi affetta da carenza di interesse in quanto è stata formulata prima della scadenza del termine di legge previsto per la realizzazione dell'opera.

È invece infondata la censura, contenuta sempre nel terzo motivo, con cui si va valere la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 152/2006 in quanto il progetto doveva essere preliminarmente soggetto a valutazione ambientale strategica (VAS).

La VAS "riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale".

La Corte costituzionale nella ricordata sentenza n. 227/2011 ha precisato che "la VIA è istituto che si differenzia dalla VAS non solo normativamente, ma anche concettualmente, avendo ad oggetto, la prima, la valutazione degli impatti generati da opere specifiche, la seconda, gli effetti indotti sull'ambiente dall'attuazione delle previsioni contenute in determinati strumenti di pianificazione e programmazione".

La VAS quindi si riferisce agli effetti indotti sull'ambiente dall'attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione e di programmazione. L'iniziativa della Provincia di Salerno, al contrario, non è contenuta in uno strumento di pianificazione o di programmazione, ma costituisce un intervento comunque circoscritto ad un dato ambito territoriale che non impatta con gli strumenti di pianificazione o programmazione generali.

In realtà, a quanto consta, alla procedura di VAS è stato sottoposto il POR Campania FESR 2007-2013 recante una pluralità di azioni (tra cui i "Grandi Progetti") in quanto appunto "programma di interventi" in senso tecnico. Come osservato dalla difesa della Provincia, a seguito dell'inserimento dei "Grandi Progetti" di difesa della costa nell'ambito del POR Campania, avvenuto con deliberazione integrativa della Giunta Regionale n. 122 del 28.03.2011, l'Autorità Ambientale regionale ha redatto il rapporto preliminare ambientale, ex art. 12, d.lgs. n. 152/2006, per la verifica di assoggettabilità a VAS delle modifiche introdotte, escludendone la necessità con provvedimento (D.D. n. 11 del 12.01.2012) che non risulta tra l'altro impugnato.

La quarta censura non è fondata.

Parte ricorrente lamenta che la VIA è stata adottata oltre il termine di 150 giorni previsto dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, per la sua adozione nel quale caso ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4, legge n. 241/1990, razione temporis vigente, l'amministrazione si sarebbe dovuta esprimere "in sede di conferenza di servizi".

La decorrenza del termine previsto di 150 giorni sopra richiamata previsto per la conclusione della procedura VIA non consuma il potere amministrativo, ma semmai comporta il sorgere dell'obbligo di concludere il procedimento. A sua volta

la conferenza di servizi costituisce un modulo procedimentale semplificato attraverso il quale si esercita l'azione amministrativa di guisa che il mancato rispetto di quel modulo non si risolve di per sé in un vizio sostanziale del provvedimento che viene comunque adottato al di fuori di esso.

Ne consegue che il provvedimento adottato non può ritenersi illegittimo perché adottato oltre il termine di 150 giorni oppure al di fuori della conferenza di servizi.

Il quinto motivo non è fondato.

Dalle risultanze del processo risulta che la Provincia di Salerno non ha presentato integrazioni progettuali tali da "variare sostanzialmente il contenuto" della progettualità originaria.

Anche il sesto motivo non ha fondamento.

L'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, prevede che il "proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale ... A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi".

Dunque, la previsione normativa consente alle amministrazioni interessate dal procedimento VIA di esprimere le proprie osservazioni sia sull'originaria istanza del proponente l'iniziativa sia sulle "modifiche ... sostanziali" apportate alla stessa dal proponente.

Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, il progetto della Provincia di Salerno non risulta aver ricevuto "modifiche ... sostanziali", ma l'ente provinciale ha chiarito alcune profili tecnici a seguito delle richieste provenienti dal Gruppo di lavoro costituito in seno alla Commissione che sono stati sottoposti all'attenzione dell'Autorità di Bacino competente e poi sono stati successivamente riscontrati dall'amministrazione provinciale. Più in particolare, a seguito dei chiarimenti forniti l'Autorità di Bacino ha superato il primo parere interlocutorio, esprimendosi favorevolmente rispetto all'iniziativa con una serie di prescrizioni idonee ad indirizzare la gestione dell'opera verso la compatibilità con le misure di salvaguardia della costa, anche prevedendo ulteriori azioni di monitoraggio (parere n. 36/2014).

Parte ricorrente del resto non può neppure lamentare il mancato riscontro delle proprie osservazioni rese ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 152/2006 ossia in fase di consultazione dell'istanza di VIA. Contrariamente a quanto si afferma, infatti, le osservazioni rese dalla ricorrente in fase di consultazione sono state esaminate in concreto e hanno peraltro permeato il parere di compatibilità ambientale, orientando gran parte delle prescrizioni e delle condizioni a cui è vincolata la concreta esecuzione dei successivi stralci funzionali del progetto ai fini della tutela dell'ambiente.

Del pari infondato è il settimo motivo.

Non trova applicazione la ricorda previsione dell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 156/2006, poiché la Provincia di Salerno non ha presentato nel corso del procedimento "modifiche ... sostanziali" all'originaria istanza non trova applicazione il paradigma normativo invocato.

Inoltre, non ha pregio la censura sul conflitto di interessi nel Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Parte ricorrente non dimostra in cosa consisterebbe il conflitto di interessi ossia quali valori o interessi contrasti sarebbero emersi nel corso del procedimento e messi in pericolo a causa della mancata astensione del rappresentante provinciale. Né evidenza che l'espressione di voto del rappresentante provinciale ha influito sull'esito complessivo del pronunciamento.

Infine va respinto anche l'ottavo motivo.

Come si è detto il procedimento VIA è volto a valutare preventivamente gli "effetti sull'ambiente di un progetto" per cui è evidente che tale procedura non ha la finalità di approvare un progetto e, di conseguenza, è idoneo ad esprimere valutazioni sulla realizzabilità economica dello stesso.

7. Si può ora passare ad esaminare i motivi aggiunti.

Può prescindere dall'eccezione di tardività dei motivi aggiunti sollevata dalla difesa della Provincia di Salerno (memoria del 25 maggio 2021) attesa l'infondatezza nel merito del gravame.

In via preliminare il Collegio ritiene comunque di non potere accogliere la domanda proposta dalla ricorrente nella memoria del 5 maggio 2021 con la quale chiede al "TAR di accertare e dichiarare ... l'improcedibilità dell'impugnativa in ragione della sopravvenuta invalidità ed inefficacia dei propedeutici atti di assenso ambientali e paesaggistici, oltre che dall'intervenuta dismissione del finanziamento".

Come eccepito dalla difesa provinciale sotto il profilo dell'inammissibilità della domanda, le questioni poste con la memoria difensiva si risolvono in autonomi vizi del provvedimento di approvazione del progetto definitivo. Pertanto, per potere essere esaminate dal giudice dovevano essere introdotte in giudizio mediante rituale impugnativa con motivi aggiunti c.d. propri, nel rispetto del contraddittorio, avverso il predetto provvedimento. Parte ricorrente non ha tuttavia ritualmente gravato il provvedimento in parte qua, limitandosi a sollevare la questione nella memoria difensiva.

8. Possono essere ora esaminati i singoli motivi.

Il primo motivo va respinto richiamando le argomentazioni espresse in relazione all'esame del terzo motivo del ricorso

principale. Va ribadito che la procedura VAS riguarda l'approvazione di piano e di programmi mentre nel caso di specie viene in rilievo l'approvazione di un progetto definitivo volto alla realizzazione di un'opera pubblica, pur avente incidenza sul contesto ambientale in cui si inserisce.

Anche il secondo motivo è infondato. La conferenza di servizi si è conclusa prendendo atto del parere favorevole con prescrizioni rese dalle amministrazioni intervenute. L'amministrazione procedente ha ritenuto di recepire le prescrizioni riportate nei pareri senza obliterarne alcuna. Non era chiamata invece a ripercorrere le valutazioni che in precedenza erano state poste in essere dall'amministrazione regionale e che l'avevano condotta a rendere il parere favorevole con prescrizioni sulla valutazione ambientale in quanto una simile valutazione le era preclusa in quanto tale competenza era riservata all'apposita Commissione regionale che aveva già concluso i propri lavori.

Il terzo motivo è inammissibile. La censura è estremamente generica non evidenziandosi le circostanze fattuali che, ad avviso della ricorrente, avrebbero giustificato l'adozione della procedura di approvazione di varianti urbanistiche ai sensi del d.p.r. n. 327/2010. Di conseguenza, viene meno la stessa censura di incompetenza dei rappresentanti comunali non dovendo questi esprimere alcun assenso in relazione alle varianti urbanistiche da apporre ai rispettivi piani regolatori comunali.

Il quarto motivo non ha rilevanza. Non sussiste la denunciata incompatibilità del rappresentante del Comune di Capaccio non ricorrendo gli estremi del parametro normativo posto a riferimento della censura (art. 51 c.p.c.).

Da respingere sono anche il quinto ed il sesto motivo.

L'art. 14-ter, comma 1, legge n. 241/1990, prevede che "il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ... regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso".

Nel caso di specie non solo il parere negativo dell'Ente Riserve deve ritenersi assorbito, sotto il profilo dell'impatto ambientale sull'area interessata dall'intervento, dalla VIA regionale espressa con il decreto 7 aprile 2014 (art. 26, comma 4, d.lgs. n. 50/2016), ma lo stesso parere negativo, riproposto in sede di conferenza di servizi, è stato valutato dall'amministrazione procedente che è giunta a ritenere la soluzione tecnica proposta ("eliminazione del radicamento a terra dei pennelli") in concreto non praticabile.

Il parere negativo espresso è stato quindi ritenuto inammissibile non recando "specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso". Di conseguenza, per le ragioni predette, non vi era spazio per attivare il meccanismo della rimessione della questione al Consiglio dei Ministri, il quale, nel rispetto del principio di leale collaborazione previsto dall'art. 120 Cost., previa intesa con le Regioni o le Province autonome interessate, adotta il provvedimento finale.

9. In conclusione, l'intero gravame va respinto poiché infondato.

La parziale novità delle questioni affrontate e la peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

(Omissis)